



CAPITANERIA DI PORTO PORTOFERRAIO

ORDINANZA 147 / 2005

Il Capo Compartimento Marittimo, del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio:

- VISTE** le ordinanze n. 35/80 in data 27.11.80, n. 36/80 in data 9.12.80, n. 39/95 del 09.08.95, n.12/96 in data 9.2.96, n. 76/97 in data 14.07.97, n.30/98 in data 26.03.98, n.80/00 in data 17.7.2000, n. 132/00 in data 6.9.2000 relative alla disciplina delle acque portuali e della rada del porto di Portoferraio;
- VISTA** la legge 14 luglio 1965 n. 963 "Disciplina della pesca marittima" ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare", ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n.1085.
- VISTA** la legge 11 febbraio 1971 n. 50 "norme sulla navigazione da diporto" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 2003 n. 172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO** l'Art. 105, comma 2° lett. L), del D. L.vo 112/98;
- VISTA** la Legge della Regione Toscana n. 88/98;
- VISTO** l'Art. 9 della Legge n. 88/2001;
- VISTO** il Decreto del Direttore Marittimo della Toscana n. 9 in data 31.03.1957 inerente le attività dei servizi portuali nello specchio acqueo delimitato dalla congiungente Punta del Torrione con Punta delle Grotte e delle aree portuali ad esse limitrofe;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione entrato in vigore il 1 gennaio 2001 afferente il servizio di pilotaggio nel porto di Portoferraio;
- VISTO** il foglio prot. n. 5/5104 in data 25.03.2002 con il quale si è proceduto ad informare i Comuni circa l'avvenuto trasferimento di competenze nei porti e la successiva corrispondenza in merito;
- VISTO** il foglio prot. n. 10/8584 in data 20.05.2002 con il quale si richiama l'attenzione sulla velocità in rada dei cosiddetti "mezzi veloci";
- VISTO** il foglio prot. n. 10/4581 in data 20.03.2003 con il quale si dispone relativamente alla problematica afferente la sovrapposizione degli orari dei traghetti che scalano il porto di Portoferraio;

- VISTA** l'ordinanza n.149/03 in data 30.12.2003 relativa alla disciplina degli accosti nel porto di Portoferraio;
- VISTE** le Ordinanze n. 45/2005 e 46/2005 in data 10.05.2005;
- VISTO** il conforme parere del Comune di Portoferraio espresso in data 28.05.2004;
- VISTO** il conforme parere dell'Autorità Portuale di Piombino, espresso con il foglio prot. n. 4054/04 in data 24.03.2004;
- VISTE** le note s.n. del 23.03.02, 19.05.04 e 22.06.04 del Corpo dei Piloti del porto di Portoferraio;
- VISTO** il D. L.vo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della Dir. 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 Luglio 2003, n. 172;
- VISTI** gli articoli 17, 62, 79, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- RITENUTO** opportuno riunire ed aggiornare le norme concernenti la disciplina delle acque della rada e del porto di Portoferraio per una proficua ed ordinata utilizzazione, in relazione peraltro al traffico insistente;

ORDINA

ARTICOLO 1

(PORTO DI PORTOFERRAIO: definizione di acque PORTUALI e acque della RADA)

• Acque portuali

Le acque comprese tra la Punta del Torrione, il punto di coordinate Lat. 42° 48' .35 N – Long. 010° 19' .9 E (punto situato a 0,32 miglia da Punta del Torrione sulla congiungente P.ta del Torrione – P.ta delle Grotte, di seguito punto e)) e la radice del pontile n.1 (ZONA A) costituiscono le acque dove si svolgono le principali attività commerciali (traffico passeggeri, merci e merci pericolose) del porto di Portoferraio.

La zona di mare compresa tra il limite meridionale delle acque sopra individuate, il precitato punto di coordinate Lat. 42° 48' .35 N – Long. 010° 19' .9 E e la foce del Fosso della Madonna (ZONA C) è parimenti assoggettata alla medesima disciplina (meglio di seguito evidenziata), in quanto:

- zona di manovra per arrivo e partenza delle unità al pontile n. 1;
- canale di accesso per le navi cisterna dirette ai terminali dei depositi costieri;
- canale di accesso per le unità da diporto dirette agli ormeggi ed ai cantieri presenti nella zona;
- canale di accesso per i mezzi di lavoro che nella zona trovano ormeggio.

• Acque della rada

Le acque a Sud della congiungente Punta Falcone con Punta Falconaia diverse dalle predefinite Zone A e C costituiscono le acque della rada di Portoferraio (ZONA B).

DISCIPLINA DELLE ACQUE DELLA RADA (Zona B)

ARTICOLO 2 (Canale di accesso)

Le acque della rada comprese tra le congiungenti i punti:

- a) Punta Falcone;
- b) Miglia 0,74 (Metri 1370) da Punta Falcone sulla congiungente Punta Falcone - Punta Falconaia;
- c) Miglia 0.32 (metri 593) da Punta del Torrione sulla congiungente Punta del Torrione - Punta delle Grotte;
- d) Punta del Torrione

costituiscono il canale di accesso al Porto di Portoferraio e sono riservate al traffico.

All'interno di tali acque sono tassativamente vietati la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altro tipo di attività marittima e subacquea (ivi compreso l'addestramento e l'attività di sci-nautico, windsurf, kite-surf, la navigazione a vela, l'utilizzo di acquascooter, canoe, natanti da spiaggia, etc), ad eccezione della fascia definita nel successivo articolo 3 punto 1) limitatamente alle sole esigenze dell'attività di pesca in essa consentita nonché per l'atterraggio allo specchio acqueo in concessione demaniale marittima prospiciente le strutture della Lega Navale Italiana, nella zona denominata "Grigolo".

Le unità in entrata ed in uscita dalle acque portuali devono attraversare il canale di accesso, tenendo la sinistra anziché la dritta.

All'interno del canale di accesso è tassativamente vietato il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia.

ARTICOLO 2 bis (Comportamento delle unità nelle acque della rada, compreso il canale di accesso)

Le unità devono procedere con la massima cautela, a velocità di sicurezza necessaria per poter manovrare in maniera appropriata ed efficace ad evitare abbordi e poter essere arrestate entro una distanza adeguata alle circostanti ed alle condizioni del momento.

La velocità non deve comunque essere superiore agli 8 nodi.

E' consentito ad unità del tipo Aliscafi ed HSC di mantenere la velocità che consenta governo e manovra in sicurezza, tenendo comunque contenuto lo spostamento d'acqua al fine di non creare disturbi alla balneazione nella rada e danni/erosione alle strutture portuali e costiere ed alle imbarcazioni in navigazione e/o ormeggiate.

ARTICOLO 3 (Pesca nelle acque della rada)

Nel rispetto della normativa in vigore, l'attività di pesca con attrezzi diversi dalla canna e lenza da terra, è permessa solo nelle seguenti zone:

- I) fascia ampia metri 100 dalla battigia ricadente nel canale di accesso compresa tra Punta Falcone e la Punta sottostante il faro di Portoferraio, localmente conosciuta come *Punta della Madonnina*;

II) zona a Sud della congiungente Punta delle Grotte - Punta Pina, con esclusione della fascia ampia metri 200 dalla battigia nel periodo estivo così come previsto dalla definizione del periodo "stagionale balneare";

III) zona non ricadente nel *canale di accesso* compresa tra il limite settentrionale della rada e la congiungente P.ta Falcone - P.ta degli Scarpellini, con esclusione della fascia ampia metri 100 dalla costa rocciosa nel periodo estivo così come previsto dalla definizione del periodo "stagionale balneare".

Stante le condizioni di traffico da e per la zona di mare a Sud del limite meridionale della zona C compresa tra il suddetto limite e la congiungente P.ta del Torrione - P.ta delle Grotte, è altresì consentita la pesca con attrezzi diversi da reti di qualunque tipo, nel rispetto della normativa in vigore, con l'obbligo di prestare attenzione e di evitare di interferire con eventuali unità alla fonda, nella predetta zona, con le seguenti eccezioni:

- ad una distanza inferiore a metri 100 da qualsiasi punto foraneo della costa meridionale;
- nel periodo estivo così come previsto dalla definizione del periodo "stagionale balneare".

ARTICOLO 4 (Soste ed ancoraggi)

La sosta e l'ancoraggio di navi ed imbarcazioni nelle acque della rada sono consentiti, evitando per quanto possibile di interessare:

- a) le zone in cui è consentita l'attività di pesca di cui all'articolo 3;
- b) gli specchi acquei interessati dalla manovra delle unità provenienti/dirette ai pontili, al deposito costiero Elbana Petroli, agli ormeggi Sales ed Enel, nonché agli ormeggi dei cantieri,

con il divieto assoluto di occupare, *anche con la sola proiezione*, il canale di accesso come precedentemente individuato.

• Unità da diporto

Ove la sosta e l'ancoraggio sono consentiti, le unità da diporto dovranno rispettare scrupolosamente:

- a) le prescrizioni dettate dalla vigente Ordinanza balneare e dell'Ordinanza recante la disciplina dei limiti di navigazione dalla costa delle unità da diporto;
- b) tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione, con particolare attenzione a quelle fissate per prevenire gli abbordi in mare;
- c) la normativa vigente in materia di diporto;

pertanto, in particolare, in caso di avverse condizioni meteomarine, le unità da diporto dovranno opportunamente ridossare con la massima tempestività debitamente armate con equipaggio al completo, se non ormeggiate a banchina ove consentito e/o previsto per le citate unità.

• Unità mercantili

Nella Rada di Portoferraio sono individuati quali punti di fonda per la sosta di *unità mercantili*, a solo titolo indicativo, i seguenti:

- Ancoraggio ALFA: LAT. 42° 48'.40 N - LONG. 010° 20'.53 E;

- Ancoraggio BRAVO: LAT. 42° 48'.53 N – LONG. 010° 20'.95 E;
- Ancoraggio CHARLIE: LAT. 42° 48'.60 N – LONG. 010° 20'.55 E;
- Ancoraggio DELTA: LAT. 42° 48'.41 N – LONG. 010° 20'.25 E;
- Ancoraggio ECHO: LAT. 42° 48'.28 N – LONG. 010° 20'.08 E.

Fermo restando quanto determinato con il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione entrato in vigore il 01.01.2001 ed afferente il servizio di pilotaggio nel porto di Portoferraio, citato nelle premesse, il Comandante o il 1° Ufficiale devono, prima di iniziare la manovra, chiedere *nulla osta* all'ancoraggio nel punto di fonda prescelto alla Capitaneria di Portoferraio via VHF e quindi dar fondo nel predetto punto, avendo cura di non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi nel rispetto di quanto disposto agli articoli precedenti.

Sono comunque vietati la sosta e l'ancoraggio nelle acque a ponente della congiungente Punta del Torrione – Punta delle Grotte alle unità superiori alle 200 TSL.

Durante la sosta alla fonda in rada, tutti i servizi della nave dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e la stessa dovrà essere in condizione di poter salpare e muovere in qualsiasi momento, in caso di necessità e/o su richiesta dell'Autorità Marittima.

In caso di ancoraggio dell'unità con una sola ancora deve essere garantito l'uso immediato della seconda, lasciando quest'ultima libera da ritenute, in solo potere del freno ed eventualmente, qualora il Comando di bordo lo ritenga opportuno, appennellata.

E' fatto obbligo al Comandante dell'unità ed all'Ufficiale di guardia in plancia di controllare frequentemente la posizione della nave per assicurarsi che questa non fuoriesca dal cerchio di fonda così come inizialmente fissato.

I controlli di cui sopra dovranno essere particolarmente frequenti ed accurati quando si prevedano o siano in atto condimeteo sfavorevoli; in tal caso, il Comando di bordo dovrà essere pronto a prendere in tempo utile i provvedimenti atti a prevenire lo spostamento incontrollato della nave

Il Pilota del porto, nell'ambito delle proprie competenze, dovrà asseverare la correttezza del punto di fonda prescelto nonché assicurare, per quanto possibile, il controllo visivo dell'unità e segnalare tempestivamente al comando di bordo, eventuali anomale modifiche notate nella posizione iniziale di fonda.

DISCIPLINA DELLE ACQUE PORTUALI (Zone A e C)

ARTICOLO 5 (Divieti e obblighi)

Le acque portuali, individuate al precedente articolo 1 come zona A e C, sono riservate esclusivamente al transito ed alle manovre di ormeggio e disormeggio delle unità (dirette ed in uscita) dagli accosti dalle banchine portuali e dalle strutture dedicate.

In esse sono tassativamente vietati la sosta (in punti diversi da pontili e banchine, secondo autorizzazione ricevuta), l'ancoraggio nonché qualsiasi altro tipo di attività marittima e subacquea (ad eccezione delle attività normalmente connesse con il buon funzionamento portuale).

Sono vietati la balneazione, l'addestramento e l'attività di sci nautico, di windsurf o di kite-surf, l'utilizzo di acquascooter, di canoe e di qualsiasi altro natante da spiaggia, la navigazione a vela

e la pesca. Eventuali mezzi quali gli acquascooter e simili potranno attraversare la sola zona C (e solo a lento moto) per dirigere in rada ovvero verso i cantieri e le strutture dedicate.

La pesca con canna e lenza da terra è vietata su tutte le banchine e sui pontili di attracco delle navi da passeggeri e/o comunque destinate agli ormeggi di unità navali. La Capitaneria di porto di Portoferraio si riserva di consentire lo svolgimento di gare di pesca in porto, con espresso obbligo di reimmersione in mare del prodotto ittico catturato, lungo le banchine quando non destinate agli ormeggi di unità navali.

Si rimarca il divieto di attraversamento delle acque anzidette senza i previsti segnalamenti luminosi.

ARTICOLO 6

(Comportamento in entrata/uscita e manovra nelle acque portuali)

All'interno delle acque portuali è tassativamente vietato il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia.

Le unità devono procedere con la massima cautela, a velocità di sicurezza necessaria per poter manovrare in maniera appropriata ed efficace ad evitare abbordi e poter essere arrestate entro una distanza adeguata alle circostanti ed alle condizioni del momento.

La velocità non deve comunque essere superiore ai 4 nodi.

Le navi superiori alle 300 TSL che navigano nelle acque portuali e nel canale d'accesso sono assimilate a "NAVI CON MANOVRABILITA' LIMITATA", così come definite alla Regola 3.g della Convenzione Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare; pertanto, le altre unità devono manovrare in *maniera opportuna* al fine di non intralciare l'arrivo e la partenza delle predette dal porto.

In caso di necessità le navi in entrata devono dare la precedenza alle navi in uscita, intendendosi per nave in uscita quella che, apprestandosi a lasciare il porto, abbia *già* mollato i cavi d'ormeggio.

I Comandanti delle unità in partenza o in procinto di cambiare molo di attracco, prima di lasciare l'ormeggio, debbono necessariamente assicurarsi che nello specchio acqueo necessario alla loro manovra non siano presenti altre unità in transito o in manovra di entrata/uscita. In caso contrario debbono sospendere l'operazione di disormeggio fino a che l'area interessata non sia *completamente libera*.

Le unità in transito in queste acque, dal P.I.M. e fino al F.I.M., devono operare ascolto continuo (oltre che sul Canale 16) anche sul Canale 12 VHF in modo da poter effettuare le necessarie comunicazioni radio con i servizi portuali (Piloti/Ormeggiatori), in ottemperanza a quanto previsto dall'Ordinanza 39/95 in premessa citata.

ARTICOLO 7

(Trasporto di persone con battelli)

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 215-218 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, il servizio di trasporto persone con battelli nell'ambito portuale è soggetto alle seguenti disposizioni:

- le imbarcazioni adibite al trasporto di persone in ambito portuale devono essere in regola con la documentazione prevista dalle norme in vigore, convenientemente pulite e rispondenti ai requisiti;
- le navi alla fonda in rada che non utilizzino gli idonei (per dichiarazione espressa e manlevante l'Autorità Marittima del Comandante della nave) mezzi di bordo per il trasporto passeggeri o di componenti l'equipaggio dal bordo a terra e viceversa devono servirsi dei mezzi espressamente autorizzati a svolgere tale servizio;
- le operazioni di trasporto possono essere effettuate solo con condizioni di mare e di vento assicurate;
- le unità utilizzate per il trasporto di persone devono raggiungere gli accosti, previamente autorizzati dall'Autorità Marittima, senza indugiare e/o effettuare soste durante la navigazione e senza recare intralcio ai traffici mercantili interessanti il porto di Portoferraio.

ARTICOLO 8 *(Incidenti)*

L'unità che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale ed in rada o ad altre unità, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi, deve darne immediato avviso alla Capitaneria di Porto di Portoferraio e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.

Dovrà, altresì, essere data comunicazione alla Sala Operativa della medesima Capitaneria di Porto, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo.

ARTICOLO 9 *(Segnali acustici)*

L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena, gong) è consentito nei casi previsti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare", ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n.1085.

All'infuori delle predette situazioni l'uso di tali apparecchiature è vietato.

E' consentito alle navi in manovra, ai rimorchiatori che le assistono di scambiare i consueti segnali sonori di intelligenza ed in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.

ARTICOLO 10 *(Occupazione degli specchi acquei e rimozione)*

E' vietata l'occupazione di specchi acquei portuali con zattere, legnami o con altri materiali galleggianti.

Nel caso di sommersione di merci e di altri materiali negli specchi acquei portuali si procederà a norma dell'articolo 72 del Codice della Navigazione e dell'articolo 89 del Regolamento

per la navigazione marittima. Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili si procederà a norma dell'articolo 73 del Codice della Navigazione e degli articoli 90 e seguenti del relativo regolamento.

ARTICOLO 11

(Osservanza e norme sanzionatorie)

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza 35/80 e successive modifiche, nonché ogni norma con essa in contrasto ed entra in vigore con decorrenza 9.7.11.2005


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alla presente saranno puniti a norma di legge (Artt. 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, Art. 39 della Legge 11 Febbraio 1971 n.50 e successive modificazioni e il Dlg.vo n°171 in data 18.07.2005 sulla navigazione da diporto, Art. 650 del Codice Penale e L. 963/65 e successive modifiche sulla pesca) oltre che ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

Portoferraio li 27.10.2005

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe GUCCIONE





Scale of map: 1:50,000 (1:50,000)